

SCADENZIARIO FISCALE PER IL MESE DI

Agosto 2015

Approfondimento su: Asd agevolate solo con l'iscrizione al CONI

Sab.15 (termine spostato a lunedì 17)

Iva

Registrazione

Termine ultimo per l'annotazione delle operazioni attive del mese precedente, comprese quelle non rilevanti ai fini IVA, da parte dei contribuenti semplificati.

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

Associazioni sportive dilettantistiche

Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione, di cui all'art.1 della L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

Fattura cumulativa

Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.

Imposte dirette - Versamento ritenute

Oggi è il termine ultimo per il versamento al Concessionario della riscossione, in Banca o all'Ufficio Postale, delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale.

Unico 2015

Termine entro il quale è possibile effettuare, con la maggiorazione, i versamenti che risultano dai modelli di dichiarazione Unico e Irap per tutti i contribuenti (persone fisiche e non) che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, indipendentemente dall'esistenza di cause di esclusione o di inapplicabilità, e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito dalla legge.

INPS Gestione separata

Versamento del contributo del contributo ex 10%, da parte dei committenti, sui compensi corrisposti nel mese scorso a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).

IVA Liquidazione e versamento

Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

Lettera d'intento Comunicazione

Termine di presentazione, in via telematica, della comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente.

Imposta sugli intrattenimenti - versamento

Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

Inps

Contributi previdenziali ed assistenziali

Versamento dei contributi relativi al mese precedente, mediante il Mod. F24.

Dom.30 (termine spostato a lunedì 31)

Imposta di registro contratti di locazione

Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità.

Lun. 31

Iva

Fattura differita

Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

Registrazione, fatturazione

Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni attive svolte nel mese.

Enti non commerciali

Scade il termine per la presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

Inps

Notiziario Fitel

Denuncia contributiva

Termine per la presentazione telematica della denuncia contributiva mensile (Mod. D.M. 10/2).

Modello Emens

Scade oggi il termine per la trasmissione agli enti previdenziali, direttamente o mediante gli intermediari abilitati, dei dati retributivi relativi al mese precedente.

Settembre 2015

Mar.15

Iva

Registrazione

Termine ultimo per l'annotazione delle operazioni attive del mese precedente, comprese quelle non rilevanti ai fini IVA, da parte dei contribuenti semplificati.

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

Associazioni sportive dilettantistiche

Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione, di cui all'art.1 della L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

Fattura cumulativa

Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.

Mer. 16

Imposte dirette - Versamento ritenute

Oggi è il termine ultimo per il versamento al Concessionario della riscossione, in Banca o all'Ufficio Postale, delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale.

Unico 2015

I contribuenti titolari di partita IVA che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti, devono versare entro oggi la relativa rata, con gli interessi.

INPS Gestione separata

Versamento del contributo del contributo ex 10%, da parte dei committenti, sui compensi corrisposti nel mese scorso a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).

IVA Liquidazione e versamento

Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

Lettera d'intento Comunicazione

Termine di presentazione, in via telematica, della comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente.

Imposta sugli intrattenimenti - versamento

Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

Inps

Contributi previdenziali ed assistenziali

Versamento dei contributi relativi al mese precedente, mediante il Mod. F24.

Mer.30

Imposta di registro contratti di locazione

Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità.

Mer. 30

Iva

Fattura differita

Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

Registrazione, fatturazione

Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni attive svolte nel mese.

Enti non commerciali

Scade il termine per la presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

Inps

Denuncia contributiva

Termine per la presentazione telematica della denuncia contributiva mensile (Mod. D.M. 10/2).

Notiziario Fitel

Modello Emens

Scade oggi il termine per la trasmissione agli enti previdenziali, direttamente o mediante gli intermediari abilitati, dei dati retributivi relativi al mese precedente.

ASD AGEVOLATE SOLO CON L'ISCRIZIONE AL CONI

Neppure la prova dell'effettivo svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica «prevalente» può superare il difetto del requisito formale.

L'associazione sportiva dilettantistica che non risulti iscritta nell'apposito registro tenuto dal CONI non può usufruire del regime agevolato previsto per tali associazioni non aventi scopo di lucro. In particolare, l'applicazione ai sodalizi sportivi delle agevolazioni fiscali di settore presuppone non soltanto la costituzione degli stessi nei modi e nelle forme previsti, nonché l'affiliazione alla Federazione o all'ente di promozione sportiva, ma anche la successiva iscrizione nel registro del CONI. Lo ha ribadito, con chiarezza, la C.T. Reg. di Milano, con la sentenza n. 873 del 9 marzo scorso.

Ai sensi dell'art. 1 della L. 398/1991, le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 250.000 euro, possono usufruire del regime di vantaggio delineato dalla stessa legge, che prevede sostanzialmente una forfetizzazione dell'IVA e una tassazione IRES sul 3% dei proventi.

Con l'art. 90 della L. 289/2002 sono stati introdotti alcuni obblighi e adempimenti a carico di dette associazioni sportive, sia per quanto concerne la loro costituzione che la denominazione assunta, nonché la possibilità di essere ammesse ai benefici della L. 398/1991 anche per le società sportive dilettantistiche costituite sotto forma di società di capitali senza fine di lucro.

Con l'art. 7 del DL 136/2004, poi, è stato stabilito che il CONI è l'unico organismo certificatore dell'esercizio effettivo dell'attività sportiva dilettantistica; inoltre, è stato previsto che le disposizioni dell'art. 90 della L. 289/2002 si applicano alle società ed alle associazioni sportive dilettantistiche che sono in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, quale garante dell'unicità dell'ordinamento sportivo nazionale.

Il CONI, quindi, con la delibera del Consiglio nazionale n. 1288 dell'11 novembre 2004, ha approvato le norme per l'istituzione e il funzionamento del registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche, il quale è suddiviso nelle seguenti tre sezioni: associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica; associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica; società sportive dilettantistiche costituite nella forma di società di capitali e di società cooperative.

Nel caso sottoposto all'attenzione dei giudici milanesi, l'associazione non risultava iscritta al predetto registro del CONI e, secondo il collegio, "tanto basta per rendere legittimo il disconoscimento dell'agevolazione". Peraltro – sempre secondo la Regionale – neppure la prova dell'effettivo svolgimento di un'attività sportiva dilettantistica prevalente rispetto a ogni altra eventuale attività

commerciale sarebbe valsa a superare il difetto del requisito formale dell'iscrizione nell'apposito registro del CONI.

La giurisprudenza di merito è contrastata.

Si evidenzia che la giurisprudenza di merito, nell'attesa che si pronunci in modo risolutivo la Cassazione, appare contrastata sulla questione. Infatti, nello stesso senso dei giudici milanesi si era già espressa la C.T. Prov. di Macerata, con la sentenza n. 247 del 9 agosto 2011. Tuttavia, sempre quest'ultima Commissione si era anche pronunciata in senso esattamente opposto, stabilendo, con la sentenza n. 173/2/11 del 30 maggio 2011, che le associazioni e società sportive non iscritte al registro del CONI, previsto dalla delibera n. 1288/2004, possono comunque fruire dei benefici fiscali di cui alla L. 398/1991; ciò vale qualora svolgano, nella sostanza, l'attività sportiva dilettantistica e possano effettivamente provarlo. L'irrilevanza dell'iscrizione al suddetto registro deriva dalla circostanza che lo stesso non deve essere confuso con quello "obbligatorio" previsto dagli ormai abrogati commi 20, 21 e 22 dell'art. 90 della L. 289/2002.

In effetti, a ben vedere, la L. 398/1991, che disciplina le agevolazioni per le associazioni sportive dilettantistiche, non sembrerebbe richiedere espressamente l'iscrizione al registro del CONI quale presupposto per l'accesso al regime agevolato. Deve rilevarsi, però, che l'art. 1 di tale legge ammette ai benefici fiscali le associazioni che svolgono attività sportive dilettantistiche, e l'art. 7 del DL 136/2004 stabilisce che il CONI è "l'unico organismo certificatore dell'esercizio effettivo dell'attività sportiva dilettantistica"; da ciò sembrerebbe derivare che soltanto la certificazione del CONI, mediante iscrizione nell'apposito registro, possa attestare l'esercizio dell'attività sportiva dilettantistica che consente all'associazione di accedere al regime agevolato.